

13 ottobre 2020



IL VALORE

della Professione

News letter ai Collegi dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catanzaro

Al voto!

Nei giorni **5 e 6 novembre** prossimi si terranno le elezioni per il rinnovo del **Consiglio** e del **Collegio dei Revisori** dell'Ordine, per il mandato 2021-2024. Si vota presso la sede dell'Ordine in Catanzaro

dalle ore **09.00** alle ore **17.00** di entrambi i giorni.

Per il Consiglio dell'Ordine dovranno essere eletti **il Presidente e 10 Consiglieri**, questi ultimi suddivisi nella misura di **8 per**

la lista **vincente** e **2 per quella perdente**.

Per il Collegio dei Revisori dovranno essere eletti **3 membri effettivi**, tra cui il Presidente, e **2 supplenti**.

LISTA N. 1

"Uniti per la professione"



IGINO GUERRIERO
Candidato Presidente

Candidati Consiglieri

1. **NICOLA AIELLO**
2. **FABRIZIO AMBROSIO**
3. **PAOLA BELCASTRO**
4. **PIERLUIGI COMBARIATI**
5. **STEFANO FOCARELLI BARONE**
6. **GIOVANNA GRANDE**
7. **LUISA LACAVALA**
8. **BRUNO MARCELLO**
9. **MASSIMILIANO MELONI**
10. **GIUSEPPE MERANTE**
11. **GREGORIO NANCI**
12. **GIOVANNI PARISI**
13. **GRAZIANO POSCA**
14. **GIOVANNI PUCCIO**
15. **SALVATORE RUBINO**

LISTA N. 2

"Uniti nella professione"



ROSAMARIA PETITTO
Candidato Presidente

Candidati Consiglieri

1. **FRANCESCO BARONE**
2. **STEFANIA LAVECCHIA**
3. **ANNA ALBERA**
4. **DOMENICO IVAN GRATTA'**
5. **ROBERTO POLISICCHIO**
6. **MARIA ANTONIETTA VISCOMI**
7. **LUCIA TIRIOLO**
8. **ELISA BERTELLI**
9. **ANDREA IEMMA**
10. **CESARE MARULLO**
11. **GIUSEPPINA DAVOLI**
12. **ANNA MARIA CARDAMONE**
13. **DIEGO DE GAETANO**
14. **GIOVANNI CONDO'**
15. **CARLA CAPECE MINUTOLO**

Candidati al Collegio dei Revisori

1. **CAPUTO CATERINA**
2. **SERGI MARIAGABRIELLA**
3. **ZANGARI TIZIANA**
4. **BARBUTO GIANLUCA**
5. **ROTELLA TOMMASO**
6. **IOZZO ELEONORA TERESA**

DIRITTO PENALE TRIBUTARIO

Le novità legislative tra cornici edittali, soglie e confische

di Antonio Bevacqua

Il c.d. “decreto fiscale” dello scorso anno (decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157), all’art. 39 ha introdotto importanti novità in tema di reati tributari, oltre che di responsabilità amministrativa degli enti in materia di illeciti penali.

La nuova normativa provvede all’inasprimento delle sanzioni penali già contemplate dal d.lgs. 74/2000 per i delitti commessi in materia di imposte sui redditi e iva, intervenendo su due fronti: **l’elevazione degli spazi edittali di pena e la riduzione delle soglie di punibilità.**

Riepiloghiamo, qui di seguito, le principali novità introdotte:

-Art. 2 d.lgs. 74/2000 (*Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti*).

Per tale reato viene elevata la pena edittale, fissandola tra i 4 e gli 8 anni di reclusione (in precedenza era da 18 mesi a 6 anni). Con l’aggiunta del comma 2-bis all’art. 2, tuttavia, la sanzione viene attenuata, applicando la pena previgente (18 mesi/6 anni), nell’ipotesi in cui l’ammontare degli elementi passivi fittizi indicati nella dichiarazione sia inferiore a 100.000 euro.

Al reato viene inoltre estesa la causa di non punibilità prevista dal comma 2 dell’art. 13 del d.lgs. 74/2000, a condizione che il contribuente autore del reato abbia provveduto all’integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso, prima che esso abbia avuto “formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali”.

Il reato in esame è stato inoltre inserito tra

quelli, c.d. reati presupposti, per i quali, al superamento della soglia di 200.000 euro di elementi passivi fittizi indicati nella dichiarazione, interviene l’applicazione della misura prevista dall’art. 240-bis del codice penale, consistente nella confisca c.d. “allargata”.

-Art. 4 d.lgs. 74/2000 (*Dichiarazione infedele*).

Anche per il reato di “dichiarazione infedele” viene innalzata la cornice edittale, elevandola dalla precedente misura (da 1 anno a 3 anni) alla nuova pena da 2 anni a 4 anni di reclusione, ma vengono, in più, abbassate le soglie di punibilità portandole da 150.000 a 100.000 euro per quanto riguarda l’imposta evasa e da 3 a 2 milioni di euro per ciò che concerne gli elementi attivi sottratti all’imposizione.

In virtù di tale modifica, ai sensi dell’art. 280 e ss. del c.p.p., si rendono ora applicabili alcune misure coercitive cautelari tra cui il divieto di espatrio, l’obbligo di presentazione alla P.G., gli arresti domiciliari.

Quanto all’annosa questione delle “valutazioni operate” o delle “stime erranee”, che il d.lgs. 74/2000 prendeva in considerazione ai fini di escludere la punibilità al di sotto della soglia del 10%, il decreto fiscale 2019 conferma la stessa percentuale di scostamento ma solo se le valutazioni, “complessivamente” considerate (in precedenza era “singolarmente” considerate), differiscono in misura inferiore da quelle corrette.

-Art. 5 d.lgs. 74/2000 (*Omessa dichiarazione*).

Il reato, in precedenza punito con una pena detentiva da 18 mesi a 4 anni, ora lo è con una pena aumentata nel minimo a 2 anni e nel massimo a 5, con l’estensione

Le novità legislative tra cornici edittali, soglie e confische

dell'omissione anche alla dichiarazione del sostituto d'imposta.

La modifica rende perciò applicabili le misure coercitive cautelari, ivi compresa la custodia cautelare in carcere.

-Art. 8 d.lgs. 74/2000 (*Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*).

In simmetria con quanto previsto per il reato di cui art. 2 d.lgs. 74/2000 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti), il decreto 124/2019 ha elevato la pena edittale, fissandola tra i 4 e gli 8 anni di reclusione (in precedenza era da 18 mesi a 6 anni). Anche in questo caso è stata prevista un'attenuazione della sanzione, mediante l'applicazione della previgente pena (minimo 18 mesi – massimo 6 anni) nell'ipotesi in cui l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti inesistenti sia, per ciascun anno d'imposta, inferiore a 100.000 euro.

Per tale reato è stato previsto che al superamento della soglia di importi non rispondenti al vero indicati nelle fatture o nei documenti inesistenti per un importo superiore a 200.000 euro intervenga l'applicazione della misura prevista dall'art. 240-bis del codice penale, consistente nella confisca c.d. "allargata".

-Art. 10 d.lgs. 74/2000 (*Occultamento o distruzione di scritture contabili*).

Anche per tale tipologia di reato viene elevata la pena edittale, ora fissata tra i 3 e i 7 anni di reclusione, mentre in precedenza era tra i 18 mesi e i 6 anni.

LE CONFISCHE

Strettamente collegata all'inasprimento degli spazi edittali di pena ed alla riduzione delle soglie di punibilità è la misura prevista dall'art. 12-ter del d.lgs. 74/2000, come aggiunto dall'art. 39, comma 1, lett. q) del d.lgs. 124/2019.

La nuova norma stabilisce l'applicazione

della confisca per sproporzione, la c.d. "**confisca allargata**" di cui all'art. 240-bis del codice penale, per i già descritti reati tributari, oltre che per il delitto di cui all'art. 11 del d.lgs. 74/2000 (Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte al superamento di due particolari soglie ivi previste: imposte, sanzioni e interessi superiore a 100.000 euro; elementi attivi inferiori a quelli effettivi o elementi passivi fittizi superiori a 200.000 euro).

La confisca allargata non è alternativa alla c.d. "confisca ordinaria", prevista dall'art. 12-bis del d.lgs. 74/2000, che rimane obbligatoria sul profitto o sul prezzo del reato o, nel caso non sia possibile procedere alla loro confisca diretta, sui beni nella disponibilità del reo, per un valore equivalente.

La novità consiste infatti nella creazione di una doppia velocità nell'ambito degli strumenti ablativi a disposizione del sistema sanzionatorio laddove, avuto riguardo ad una condotta nella quale risulti superata la soglia incriminatrice (se prevista), si applica la sola confisca ordinaria di cui all'art. 12-bis del d.lgs. 74/2000; laddove, invece, la condotta sia stata più grave, tanto da portare al superamento dell'ulteriore soglia prevista dall'art. 12-ter, si applica anche la confisca allargata prevista dall'art. 240-bis del codice penale, il quale stabilisce che nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta, è sempre disposta "*la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica*".

Per espressa previsione normativa la nuova disciplina della confisca allargata in campo tributario si applica alle condotte delittuose poste in essere **dopo il 25 dicembre 2019**.

Le novità legislative tra cornici edittali, soglie e confische

TABELLA DI SINTESI DELLE MISURE ABLATIVE

Reati ex d.lgs. 74/2000	Confisca ex art. 12-bis	Confisca allargata ex art. 12-ter
<i>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2)</i>	SI	SI, se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a 200.000 euro
<i>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3)</i>	SI	SI, se l'imposta evasa è superiore a 100.000 euro.
<i>Dichiarazione infedele (art. 4)</i>	SI	NO
<i>Omessa dichiarazione (art. 5)</i>	SI	NO
<i>Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8)</i>	SI	SI, Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a 200.000 euro
<i>Occultamento o distruzione di scritture contabili (art. 10)</i>	SI	NO
<i>Omesso versamento di ritenute dovute o certificate (art. 10-bis)</i>	SI	NO
<i>Omesso versamento di IVA (art. 10-ter)</i>	SI	NO
<i>Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11, comma 1)</i>	SI	SI, se l'ammontare di imposte, sanzioni e interessi è superiore a 100.000 euro
<i>Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte nella forma della falsa rappresentazione della documentazione relativa alla transazione fiscale (art. 11, comma 2)</i>	SI	SI, se il totale degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi è superiore a 200.000 euro

FINANZA AZIENDALE

La rivalutazione dei beni d'impresa: influenza sul rating bancario

La riproposizione della legge di rivalutazione delle immobilizzazioni offre interessanti spunti per il miglioramento del rating attraverso il rafforzamento degli indici patrimoniali, ma le concrete modalità di rappresentazione in bilancio vanno valutate con attenzione a causa del possibile peggioramento degli indici di redditività

di Francesco Rhodio

Il Decreto Legge 104 del 14 agosto 2020 ha previsto all'art. 110, per le società di capitali che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio (ma anche per le s.n.c., le s.a.s. e le imprese individuali), la possibilità di rivalutare i beni d'impresa materiali e immateriali e le partecipazioni in società controllate e in società collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. costituenti immobilizzazioni.

La novità che assume valenza dirompente rispetto alle leggi di rivalutazione che si sono susseguite negli ultimi anni non risiede tanto nella ridotta aliquota dell'imposta sostitutiva, necessaria al riconoscimento a fini fiscali della rivalutazione (il 3% anziché il 10-12% previsto dall'ultima legge di bilancio) quanto, piuttosto, nella possibilità di effettuare una rivalutazione anche con effetti esclusivamente civili a prescindere dal riconoscimento fiscale; non accadeva dall'ormai lontano anno 2008. Altra novità di rilievo rispetto al passato è che la rivalutazione non deve più essere necessariamente eseguita per categorie omogenee ma, ai sensi del comma 2 dell'art. 110, può essere effettuata distintamente per ciascun bene; il che significa che l'imprenditore o il manager, in sede di redazione del bilancio, può anche scegliere di rivalutare, nell'ambito della stessa categoria di immobilizzazioni, alcuni beni piuttosto che altri.

La rivalutazione è sottoposta alla condizione per cui i beni che ne costituiscono oggetto devono essere iscritti nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 e andranno rivalutati nel bilancio dell'esercizio successivo (per i soggetti con bilancio coincidente con l'anno solare, quello chiuso al 31 dicembre 2020).

Effettuato dunque il necessario inquadramento normativo, passiamo ad esaminare gli effetti che l'operazione di rivalutazione poc'anzi descritta può avere, se effettuata, sui rating bancari.

Innanzitutto, va premesso che la norma in questione mira al rafforzamento del patrimonio netto aziendale; infatti, stante l'espresso rinvio all'art. 13 della legge 342/2000, il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva riferita alla legge di rivalutazione, con esclusione di ogni diversa utilizzazione. La riserva in questione, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi 2 e 3 dell'art. 2445 c.c. e, in caso di utilizzazione della stessa a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fin quando la riserva non venga reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Ne consegue, necessariamente, il miglioramento di tutti gli indici patrimoniali che tengono in considerazione l'entità del patrimonio netto, in particolar modo se utilizzati come *covenant* nei rapporti di finanziamento bancario (v. *Il valore della professione* nn. 41 e 54).

Consideriamo, ad esempio, il principale indicatore di *gearing* (che misura l'indebitamento in ragione del patrimonio posseduto), già visto in un precedente intervento, ossia il rapporto tra posizione finanziaria netta e patrimonio netto (o *debt equity ratio*):

PFN/E

la rivalutazione dei beni aziendali, che comporta l'incremento del patrimonio netto, farà

La rivalutazione dei beni d'impresa: influenza sul rating bancario

diminuire il suddetto rapporto (sempre che la posizione finanziaria netta non aumenti più dell'*equity*!), dando luogo alla riduzione dell'indice considerato, con benefici effetti sul rating bancario e sulla possibilità di accedere a nuove risorse di terzi finanziatori. Attenzione però: le banche andranno a investigare, nell'ambito del patrimonio netto (il denominatore *E*), in che misura esso è composto da:

- capitale sociale e riserve di capitale, che misurano l'entità degli apporti dei soci, stabilmente destinati al finanziamento aziendale;

- riserve di utili, che misurano l'attitudine dell'azienda a reinvestire i risultati della gestione per il rafforzamento patrimoniale;

- altre riserve, quali le riserve di rivalutazione, che derivano da **stime soggettive del redattore del bilancio che, pertanto, non sono connotate da certezza**; infatti la norma di rivalutazione prevede semplicemente che *“i valori iscritti in bilancio e in inventario a seguito della rivalutazione non possono in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all'effettiva possibilità di economica utilizzazione nell'impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri”*. Fissato dunque il suddetto limite tramite, ad esempio, perizia giurata di un esperto, la rivalutazione può essere eseguita anche entro tale limite, con conseguente iscrizione nel patrimonio netto della relativa riserva ad un valore che necessariamente deriva anch'esso da una valutazione soggettiva, seppure quale saldo attivo.

Ebbene, in base al ragionamento che precede, la scelta più opportuna tra le alternative offerte dalla legge sarebbe quella di allocare il saldo attivo alla voce capitale sociale (mediante operazione di aumento) piuttosto che a riserva di rivalutazione, dal momento che il primo è un elemento connotato da certezza, mentre la seconda denota, come detto, elementi di discrezionalità tipici del procedimento di stima; in alternativa, ai soli fini del miglioramento del *rating* creditizio, l'iscrizione della riserva nel patrimonio netto andrebbe, magari, accompagnata da una effettiva iniezione di liquidità da parte dei soci (per esempio a titolo di riserve in

conto capitale), a dimostrazione della reale volontà di patrimonializzare l'azienda a prescindere dalla volontà di cogliere l'opportunità offerta dalla legge; ma a quel punto, ci si domanda, non è più conveniente sopportare i costi per l'iscrizione nel capitale sociale del saldo attivo di rivalutazione?

Andiamo ora vedere il rovescio della medaglia: l'effettuazione di un'operazione di rivalutazione, in base al metodo contabile prescelto per la rappresentazione in bilancio, può dare luogo all'iscrizione nel conto economico di maggiori quote di ammortamento, che possono portare alla riduzione del valore del reddito operativo (*EBIT*) e, dunque, al peggioramento di indicatori di redditività quali il ROI ed il ROS, tenuti in seria considerazione dalle banche al momento delle scelte di finanziamento. Ricordiamo, in particolare, che nell'equazione di leva finanziaria (che indica la convenienza o la pericolosità del finanziamento tramite indebitamento), il ROI viene messo a confronto con il costo medio del capitale di terzi e la differenza che ne scaturisce **deve** essere positiva. Cosa accadrebbe, pertanto, se in seguito a un'operazione di rivalutazione, il valore del ROI (e dunque anche lo spread $ROI - i$) diminuisse rispetto al passato per effetto dei maggiori costi per ammortamento? Nella migliore delle ipotesi, le banche monitorerebbero l'esposizione debitoria del cliente con maggior attenzione, inserendo quest'ultimo tra i soggetti a rischio. Pertanto, almeno in ottica finanziaria (che, com'è noto, diverge dalle politiche fiscali orientate al risparmio di imposta mediante aumento dei costi deducibili), è opportuno privilegiare quei metodi di rappresentazione in bilancio dell'operazione di rivalutazione che consentono di mantenere invariata la quota di ammortamento, al fine di evitare il peggioramento dell'*EBIT* e, a cascata, dello *scoring* di bilancio.

In conclusione, l'operazione di rivalutazione costituisce, sul piano della rappresentazione finanziaria di bilancio, un'indubbia opportunità per il miglioramento del *rating* creditizio, ma è opportuno valutarne minuziosamente e in dettaglio il modo in cui la stessa è rappresentata in bilancio, per evitare che si trasformi in un pericoloso boomerang.

REPORT

IL SILENZIOSO LAVORO DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA DI CATANZARO

*Il Vice Presidente Luca Tinello, a fine mandato,
si sofferma sul lavoro svolto*

Come per il Consiglio dell'Ordine, anche per il Consiglio di Disciplina di Catanzaro (di cui sono il vicepresidente) il mandato terminerà nel prossimo mese di gennaio con la nomina dei nuovi componenti da parte del Presidente del Tribunale. È tempo, quindi, di tirare le somme - seppure parziali e non ancora definitive - del lavoro svolto tra tante difficoltà e che ha visto sottrarre spazio prezioso dalle agende di ogni singolo consigliere, per le attività svolte soprattutto nei propri studi e fatto di attenti approfondimenti dei fascicoli aperti nei confronti dei colleghi.

Tra l'altro, l'attività dei componenti del Consiglio di Disciplina di Catanzaro, come del resto quella dei Consiglieri del medesimo Ordine, è stata svolta a titolo rigorosamente gratuito ma, al loro contrario, non ha potuto contare su una copertura assicurativa, segnale questo, della poca sensibilità istituzionale che ci ha riguardato.

Riconoscimento nazionale

Guardando il panorama nazionale, il nostro Consiglio di Disciplina è stato scelto tra i nove Consigli di Disciplina nazionali (tre per il nord, tre per il centro e tre per il sud) per l'esame preliminare del software **ProDike**: programma informatico creato dal Consiglio Nazionale per la gestione uniforme, su base nazionale, della funzione disciplinare. Al termine della primissima fase di analisi, le nostre osservazioni sono risultate rilevanti per il progetto e pubblicamente apprezzate dall'apposita commissione nazionale (*formata anche dal nostro consigliere nazionale Francesco Muraca che ne è stato uno degli artefici*).

I provvedimenti generali

Passando alla specifica attività organizzativa, il carico di lavoro più importante è avvenuto nel corso dell'ultimo trimestre del 2018, quando il **Consiglio dell'Ordine di Catanzaro ha inviato al Consiglio di Disciplina una massiccia serie di segnalazioni riguardanti "fattispecie tipiche"** di illecito a carico di ben **277 colleghi** (su un totale di circa 560 iscritti all'Ordine).

Tali cospicue segnalazioni si riferivano:

-218 per mancato raggiungimento dei crediti minimi stabiliti per la formazione professionale obbligatoria;

-70 per mancata compilazione dell'autocertificazione di sussistenza dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione all'albo;

-118 per mancata indicazione dei dati relativi all'assicurazione professionale obbligatoria, ovvero della dichiarazione di inesistenza dell'obbligo;

-30 per mancata o irregolare tenuta della *pec*.

Ebbene, l'alto numero degli iscritti oggetto di segnalazione da parte del Consiglio dell'Ordine, ha spinto il Consiglio di Disciplina di Catanzaro a deliberare, in data 27 febbraio 2019, le *"Linee guida per i collegi ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari in caso di inadempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti per il triennio 2014/2016 e per gli altri inadempimenti contenuti nelle segnalazioni del consiglio dell'ordine di Catanzaro alla data del 10.12.2018"*.

Tale provvedimento si è reso necessario al fine di:

-dettare le linee di indirizzo operativo per i tre Collegi di Disciplina;

A-assicurare omogeneità di valutazione dei tre Collegi di Disciplina;

-considerare l'eccezionalità della situazione e quindi riconoscere, ove più possibile, le circostanze attenuanti di cui all'art. 9 del *"Regolamento recante il codice delle sanzioni disciplinari"* (approvato dal CNDCEC in data 25.07.2016).

I numeri delle segnalazioni trattate

Rispetto ai numeri, il Consiglio di Disciplina di Catanzaro (insediatosi nel gennaio del 2017) ha trattato fino ad oggi ben 501 segnalazioni (*di cui 448 provenienti direttamente dal Consiglio dell'Ordine di Catanzaro*) di supposti illeciti disciplinari a carico di iscritti, e riguardanti le seguenti fattispecie:

-218 per la Formazione;

-118 per l'omessa comunicazione dati assicurativi;

IL SILENZIOSO LAVORO DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA DI CATANZARO

-70 per l'omessa presentazione autocertificazione;

-59 per morosità;

-33 per altro;

-3 per incompatibilità.

Di queste 501 segnalazioni:

-per **306** è avvenuta l'archiviazione;

-per **59** è stato aperto un procedimento in senso formale (istruttorio);

-per **136** è ancora in corso l'esame preistruttorio.

Delle 306 archiviazioni (di cui 1 per incompetenza territoriale) ben **97** (*riferibili tutte al mancato assolvimento della formazione professionale*) sono avvenute senza l'apertura di un fascicolo, e di queste soltanto 6 colleghi ne hanno avuto conoscenza (*avendo avuto una lettera di richiamo*). È evidente che ben 91 colleghi di Catanzaro sono stati sotto esame da parte del Consiglio di Disciplina su espressa segnalazione del Consiglio dell'Ordine (*che ne ha reso obbligatoria la valutazione della posizione*), senza averne mai avuto conoscenza.

Il motivo di tale decisione è stato quello di eseguire una concreta valutazione prognostica *ex ante* dei singoli casi e dei probabili esiti che ne sarebbero derivati dalla loro apertura. Laddove la prognosi lasciava prevedere una verosimile archiviazione, è stata decisa la non apertura dei fascicoli disciplinari con la conseguente superfluità della notifica agli interessati (anche al fine non creare inutile dispendio di energie nostre e dei colleghi).

I motivi di non apertura dei suddetti fascicoli sono stati:

-5 per maternità;

-37 per attenuanti specifiche;

-6 per attenuanti generiche (con richiamo);

-7 per ex esoneri per anzianità;

-42 per altre attenuanti specifiche.

I numeri dei fascicoli trattati

In ossequio al principio di economicità dell'azione amministrativa, al singolo iscritto è stato aperto un unico fascicolo disciplinare contenente tutti gli addebiti/segnalazioni, eccezion fatta per i fascicoli riguardanti le morosità che hanno un diverso trattamento procedurale (*potendosi concludere con una sospensione amministrativa e non afflittiva*).

Alcun colleghi, ben sedici, sono stati addirittura chiamati a rispondere di quattro distinte violazioni nello stesso procedimento (*formazione,*

autocertificazione, assicurazione e pec) segno della evidente poca attenzione agli obblighi deontologici da parte di troppi colleghi.

A fronte delle 501 segnalazioni/addebiti, sono stati aperti ben **275** fascicoli (di cui **17** erano già pendenti alla data del 1.1.2017), che sono stati così distribuiti (*e si tenga conto della circostanza che il 3° Collegio di Disciplina si è insediato solo in data 1 aprile 2018*):

Distribuzione ruolo Fascicoli Complessivi	Cons.	1° Coll	2° Coll	3° Coll	Totale
Esistenti alla data del 01.01.2017	13	2	2	0	17
Attività anno 2017	2	24	24	0	50
Attività anno 2018	1	64	62	64	191
Attività anno 2019	0	4	4	6	14
Attività anno 2020	1	1	0	1	3
Totali	17	95	92	71	275

I numeri dei fascicoli lavorati

Anche il nostro Organismo ha subito un forte rallentamento delle proprie attività a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Alla data odierna dei **275** fascicoli aperti:

-**149** sono stati archiviati in fase preistruttorio (di cui per uno è stata dichiarata l'incompetenza territoriale);

-**15** sono stati chiusi in fase istruttoria;

-**89** sono in corso in fase preistruttorio;

-**22** sono in corso in fase istruttoria.

Dei 15 procedimenti chiusi in fase istruttoria (vale a dire con procedimento disciplinare formalmente aperto):

-12 sono stati archiviati senza conseguenze per gli iscritti;

-1 è stato archiviato con espresso richiamo;

-1 sospensione è stata deliberata per morosità;

-1 sospensione di nove mesi è stata deliberata a titolo di sanzione (*per omessa stipula dell'assicurazione, ovvero della comunicazione dei suoi estremi e per omesso adempimento all'obbligo della formazione professionale nel triennio 2014/2016*).

In assenza della sospensione dell'attività avvenuta nell'anno in corso causata dall'emergenza epidemiologica, i procedimenti ancora aperti (sia preistruttori che istruttori) sarebbero senz'altro pochi.

Le attività disciplinari

Da un punto di vista organizzativo, ogni singola segnalazione è stata inizialmente esaminata da tutti i componenti del Consiglio di Disciplina (al fine di escludere possibili cause di astensione) e quindi assegnato ad un Collegio per la pro-

IL SILENZIOSO LAVORO DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA DI CATANZARO

secuzione della sua trattazione.

I Collegi di Disciplina, dopo aver preso formalmente in carica i singoli fascicoli con apposita delibera, hanno accertato preliminarmente la veridicità del fatto oggetto di contestazione. In assenza della prova del fatto (commissivo e/o omissivo), hanno proceduto con l'archiviazione. Viceversa, in presenza della prova dell'elemento oggettivo (sia commissivo che omissivo), hanno verificato la sussistenza dell'elemento soggettivo, consistente nell'elemento psichico relativo a:

-presenza del dolo o della Colpa (*intesa anche come conoscibilità della violazione deontologica*);

-assenza di cause di giustificazione.

Solo in presenza di entrambi gli elementi costi-

tutivi dell'illecito (oggettivo e soggettivo) si è proceduto alla ulteriore attività di controllo della presenza delle circostanze attenuanti e/o aggravanti, ed alla verifica della eventuale tenuità del fatto.

Solo in assenza delle condizioni minime necessarie per deliberare un'archiviazione, hanno quindi proceduto alla contestazione formale degli addebiti con l'apertura istruttoria del procedimento disciplinare. Tale fase, in cui gli iscritti si possono far assistere da un Avvocato o da un altro Iscritto all'Albo, si conclude normalmente con una udienza dibattimentale in cui può essere deliberata l'archiviazione ovvero la comminazione di una sanzione (censura, sospensione fino a 2 anni e radiazione).

Consiglio di Disciplina

Componenti effettivi quadriennio 2017-2020

Presidente **Guido Boccalone** - Vice Presidente **Luca Tinello**

Composizione dei Collegi di Disciplina

Primo Collegio

Presidente	Guido Boccalone
Consigliere	Cosimo Nesci
Consigliere	Giuseppe Procopio
Consigliere	Maria Senese

Secondo Collegio

Presidente	Luca Tinello
Consigliere	Pierluigi Foglia
Consigliere	Laura Miliè

Terzo Collegio

Presidente	Massimo De Lorenzo
Consigliere	Domenico Apa
Consigliere	Antonio Argirò
Consigliere	Massimo Di Marco

SOCIETÀ COOPERATIVE

IL REQUISITO DELLA PREVALENZA

di Rino Rubino

L'articolo 2512 c.c. individua il requisito della prevalenza, a seconda del tipo di scambio mutualistico, nelle cooperative che:

a) svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;

b) si avvalgono prevalentemente nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;

c) si avvalgono prevalentemente nella loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

Una particolare attenzione è posta dal legislatore sulle cooperative di puro lavoro, previste dall'articolo 2512, primo comma, numero 2, tenute distinte da quelle di produzione per la peculiarità del fenomeno e della disciplina applicabile al rapporto mutualistico. In tale categoria devono essere ricomprese tutte le cooperative nelle quali la prestazione in cui si concreta il rapporto mutualistico è un'opera, intesa quale attività lavorativa manuale o intellettuale, di lavoro subordinato o autonomo.

Il requisito della prevalenza è infatti ritenuto presente quando sia documentato nella nota integrativa da parte degli amministratori che:

-i ricavi delle vendite dei beni e delle partecipazioni di servizi verso soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, voce A1;

-il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all'articolo 2425, primo comma, voce B9;

-il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci, ovvero per beni conferiti dai soci, è rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi per servizi di cui all'articolo 2425, primo comma, voce B7, ovvero al costo delle merci, o delle materie prime, acquistate o conferite, di cui all'articolo 2425, primo comma, voce B6.

Questi criteri sono integrati, in base all'articolo 2513, secondo comma, dalla previsione che, quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali previste per le varie attività.

Inoltre, l'articolo 2513, terzo comma, prevede che nelle cooperative agricole la condizione di prevalenza sussiste quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al cinquanta per cento della quantità o del valore totale dei prodotti.

Malgrado quest'ultima disposizione si riferisca genericamente alle cooperative agricole, senza specificazioni, è evidente che i parametri speciali ivi previsti si adattano non a tutte, ma soltanto ad un tipo di cooperative agricole, ovvero quelle che acquisiscono prodotti agricoli dai soci, che trasformano, manipolano, conservano, commercializzano, per collocarli sul mercato, dunque a quelle cooperative che operando nel settore dell'agricoltura si avvalgono degli apporti di beni che provengono da soci, cioè alle cooperative che, secondo la classificazione operata dall'articolo 2512, sono indicate alla lettera c.

L'analiticità della disposizione nel definire il modo in cui la condizione di prevalenza deve essere documentata, pone alcuni problemi con riguardo ad alcuni tipi di scambio mutualistico, compresi nella classificazione operata dall'articolo 2512, ma non rientranti nelle categorie di cui all'articolo 2513. Ad esempio, per quanto riguarda le cooperative di lavoro, si pensi alle situazioni in cui il rapporto di lavoro dei soci non è inquadrato nella fattispecie del lavoro del lavoro dipendente, ma assume gli aspetti della collaborazione coordinata e continuativa e del lavoro autonomo, il cui costo andrebbe contabilizzato sotto la voce costo per servizi (articolo 2425, primo comma, B7). In tali ipotesi si deve ritenere che la norma non debba essere osservata alla lettera per rispettarne l'intento e, nel contem-

IL REQUISITO DELLA PREVALENZA

po, occorrerà tenere in considerazione soltanto i costi delle prestazioni di lavoratori autonomi o collaboratori e continuativi che svolgano attività omogenee con la natura delle prestazioni svolte dai soci e quindi attinenti all'oggetto sociale della cooperativa. Diversamente si rischierebbe di falsare l'accertamento del rapporto tra volume di affari con i soci e con i terzi.

La prova documentabile della prevalenza è fondata su dati contabili da riportare in nota integrativa. Ciò non implica che la società debba redigere due bilanci separati, anche se l'articolo 2545-sexies, secondo comma, con previsione che riguarda tutte le cooperative, non soltanto quelle a mutualità prevalente, prescrive che siano riportati separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche. La suddetta disposizione deve essere intesa come obbligo per tutte le cooperative di scomporre nelle poste in bilancio, quindi per le cooperative di consumo, il dato sui ricavi delle vendite rispettivamente con i soci e con i terzi, per quelle di lavoro, il costo del lavoro con soci lavoratori e terzi.

Risulta, pertanto, evidente la sufficienza di una impostazione contabile che consenta di ricavare i dati relativi all'attività di scambio mutualistico nei confronti dei soci.

Si ritiene che il criterio della prevalenza, così formulato, potrebbe, in alcuni casi risultare iniquo, basti pensare alla sua applicazione alle cooperative sociali che, istituzionalmente, operano a favore di terzi non soci appartenenti a categorie svantaggiate.

La riforma, comunque, avendo evidentemente preso atto del fatto che i criteri indicati dall'articolo 2513 non possono valere in assoluto per tutte le cooperative, prevede una serie di deroghe. In particolare, l'articolo 111-septies disposizioni attuative c.c., attribuisce la natura di mutualità prevalente, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 c.c., alle cooperative sociali che rispettino le norme delle leggi speciali che le regolano.

AVVERTENZE

“Il Valore della Professione” non riveste la qualità di pubblicazione periodica, essa è semplicemente una news letter che viene inviata per posta elettronica a tutti i Colleghi iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catanzaro e a chiunque altro Collega ne faccia richiesta.

A tal proposito si precisa che verrà immediatamente cancellato dall'indirizzario di spedizione chiunque lo richieda.

Ad ogni effetto si sottolinea che la presente news letter rispetta in ogni caso i requisiti previsti dall'art. 3-bis del D.L. 18 maggio 2012, n. 63, convertito nella Legge 103/2012.

Lo scopo di questa lettera è dunque quello di mantenere alta a comunicazione e lo scambio di idee all'interno dell'Ordine.

Sono pertanto ben accetti ed anzi richiesti, collaborazioni, interventi, discussioni e proposte sui vasti temi della nostra professione e più in generale della nostra vita.

Ogni scritto firmato esprime il pensiero di chi lo firma e, pertanto, ne impegna la responsabilità personale

news@ilvaloredellaprofessione.it

DIRITTO

Le Sezioni Unite estendono la disciplina antiusura agli interessi moratori

di Alessandra Catalano

Nel nostro ordinamento l'autonomia contrattuale è soggetta ad alcuni limiti derivanti dal rispetto di norme imperative e clausole generali quali, ad esempio, l'ordine pubblico, il buon costume o la clausola di buona fede.

Tra i predetti limiti rientra anche la disciplina dell'usura, dettata dalla L. n. 108/1996, la quale vincola l'autonomia delle parti obbligandole a pattuire gli interessi al di sotto di una determinata soglia prevista per legge e statuendo che in caso contrario la clausola sarà nulla.

In particolare, la disciplina dell'istituto giuridico dell'usura risulta essere piuttosto complessa in ragione della commistione tra disposizioni di diritto civile, volte ad individuare le conseguenze sanzionatorie o rimediali derivanti dall'usurarietà del contratto, e disposizioni di diritto penale.

Dal punto di vista penale il riferimento va all'art. 644 c.p. così come modificato dalla L. n.108/1996: mentre in origine la norma richiedeva la sussistenza dell'elemento soggettivo dell'approfittamento dello stato di bisogno, era cioè necessario che chi conveniva o prometteva interessi usurari fosse a ciò costretto da necessità economiche e finanziarie, a seguito della modifica non è più necessario l'elemento soggettivo anzidetto, di talchè al fine della configurazione del reato di usura risulta oggi sufficiente che si realizzi la dazione o la semplice promessa di interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o altra utilità.

Per quanto concerne, invece, l'aspetto civilistico, determinante è l'art. 1815, comma 2, c.c., anch'esso modificato dalla L. n.108/1996, che nella sua nuova formulazione sancisce la nullità della clausola sugli interessi usurari ed esclude totalmente la corresponsione degli interessi, diversamen-

te dal passato in cui la norma prevedeva, a seguito della nullità, la debenza degli interessi nella sola misura legale.

Come ben chiarito in altro intervento su questa newsletter, (*n.d.a.*), recentemente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 19597 del 18 settembre 2020, hanno sancito l'applicazione della disciplina antiusura anche agli interessi moratori oltre che a quelli compensativi.

E' certamente nota la differenza tra interessi compensativi e moratori: quantomeno nella visione tradizionale, difatti, i primi hanno funzione remunerativa e rappresentano un compenso percentuale periodico dovuto in cambio del vantaggio della disponibilità di una somma di denaro spettante al creditore, mentre i secondi hanno una funzione essenzialmente di risarcimento e costituiscono una liquidazione forfettaria minima del danno derivante dal ritardo nel pagamento dei debiti di denaro.

Tale distinzione funzionale non sempre è stata accolta dalla giurisprudenza, determinando, così, una diversità di opinioni anche sul tema dell'applicazione della disciplina antiusura agli interessi moratori.

L'ampio dibattito dottrinario e giurisprudenziale sull'argomento ha indotto le S.U. con la citata pronuncia ad operare in primis un riepilogo delle due diverse tesi, quella restrittiva e quella estensiva, e degli argomenti miranti a ricondurre o meno gli interessi di mora alla diretta applicazione della disciplina antiusura.

La tesi restrittiva, che ritiene soggetti alla disciplina antiusura i soli interessi compensativi, si basa anzitutto sulla lettera della legge, sulla lettera delle diverse norme che si occupano di interessi: l'art. 1815 comma 2 cc, che si riferisce ai soli interessi corrispettivi contemplati al comma 1, l'art. 644 cp che punisce chi si fa dare o promettere inte-

Le Sezioni Unite estendono la disciplina antiusura agli interessi moratori

ressi usurari “...in corrispettivo di una prestazione di denaro”, il D.L. n.394/2000, che con riguardo agli interessi da considerare come usurari colloca l’inciso “a qualunque titolo” dopo le parole “promessi o convenuti” e non dopo il termine “interessi”, ed infine il D.L. n.185/2008, che nel dettare disposizioni sulla c.m.s., all’art. 2-bis, comma 2, ha affermato che, ai fini delle norme civili e penali sull’usura, rilevano solo “gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca...”.

Tuttavia, l’argomento letterale non è l’unico a sostegno della tesi de quo: corroborano tale orientamento altresì la funzione dei due tipi di interessi, che abbiamo visto essere totalmente diversa; la ratio della disciplina antiusura, la quale consiste non tanto nel predisporre uno strumento per calmierare il mercato del credito quanto piuttosto nel fatto di mirare al corretto funzionamento del mercato attraverso la repressione di condotte devianti; ancora, la previsione dell’art. 1284, comma 4, c.c., secondo cui se “le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”, ed essendo, invero, frequente che il tasso della disciplina speciale sia superiore al tasso-soglia usurario, allora, ai fini dell’usura, non possono rilevare gli interessi moratori convenzionali, poichè, altrimenti, la norma ammetterebbe una “usura legale”.

Nonostante venga negata l’applicazione della disciplina antiusura agli interessi moratori, questa tesi giunge, comunque, a rinvenire nel sistema civilistico una diversa forma di tutela nei confronti del debitore: l’interesse di mora sarebbe, difatti, inqua-

drabile nell’istituto della clausola penale ex art. 1382 c.c. e, di conseguenza, potrebbe essere ridotto d’ufficio dal giudice, ai sensi dell’art. 1384 c.c.

Al contrario, i fautori della tesi estensiva utilizzano gli stessi argomenti, interpretati in una diversa maniera, per affermare invece l’applicazione dell’art. 1815, comma 2 c.c. anche agli interessi di mora.

Da un lato, difatti, in merito all’argomento letterale, si oppone che nessuna norma citata in precedenza nega l’applicazione anche agli interessi moratori, dall’altro si afferma sia che la funzione dei due tipi di interessi è la medesima, cioè entrambi costituiscono la remunerazione di un capitale di cui il creditore, volontariamente o involontariamente, non ha goduto, sia che sostenere la precedente tesi significherebbe vanificare la ratio della tutela, ratio da rinvenire nella tutela delle vittime dell’usura e del superiore interesse pubblico all’ordinato e corretto svolgimento delle attività economiche.

Orbene, le Sezioni Unite prendono una strada differente ritenendo tutti questi argomenti inidonei a dare una lettura corretta alla fattispecie e soffermandosi invece sulle diverse rationes della normativa antiusura, prima fra tutte la tutela del debitore.

Secondo la Suprema Corte “...il concetto di interesse usurario e la relativa disciplina repressiva non possano dirsi estranei all’interesse moratorio, affinché il debitore abbia più compiuta tutela. Questa, invero, non sarebbe equivalente ove operata ex art. 1384 c.c.: il quale potrebbe sempre consentire una riduzione casistica e difforme sul piano nazionale, oltre che, verosimilmente, condurre al mero abbattimento dell’interesse pattuito al tasso soglia, pur integrato con quello rilevato quanto agli interessi moratori, e non al minor tasso degli interessi corrispettivi...”

La Corte tiene a sottolineare prima di tutto

Le Sezioni Unite estendono la disciplina antiusura agli interessi moratori

la diversità intercorrente tra gli interessi corrispettivi e quelli moratori poiché, come anticipato, mentre i primi misurano il costo del denaro, i secondi rappresentano il danno che nelle obbligazioni pecuniarie il creditore subisce a causa dell'inadempimento del debitore; l'interesse corrispettivo presuppone la puntualità nei pagamenti, l'interesse moratorio l'inadempimento.

E' evidente, dunque, che il costo del denaro in una fase in cui il rapporto è "in bonis" dev'essere necessariamente minore rispetto a quello in cui il rapporto è ormai entrato in sofferenza.

Nonostante i due interessi siano rappresentativi di situazioni diverse, secondo la Suprema Corte, anche il costo del rapporto in sofferenza deve però soggiacere alla disciplina antiusura: questo è il punto centrale della sentenza.

Ciò che assume maggiore rilevanza è, difatti, la tutela del debitore, tutela che non verrebbe sufficientemente garantita dal solo potere riduttivo ex art. 1384 c.c. del giudice e che necessita, per essere effettiva, dell'applicazione dell'art. 1815, comma 2.

Dopo aver affermato tale principio, la Cassazione si dirige verso due ulteriori e conseguenti problematiche: l'individuazione del tasso soglia e la disciplina da applicare nel caso in cui l'interesse moratorio superi il tasso soglia.

Per quanto concerne la prima questione, si riporta l'esautivo principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite: *"La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perchè "fuori mer-*

cato", donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto".

Infine, per ciò che riguarda la seconda questione la Suprema Corte è giunta alla conclusione che anche nel caso in cui a superare il tasso soglia siano gli interessi moratori debba essere applicato l'art. 1815, comma 2, c.c., ma con una precisazione.

In particolare, l'anzidetta norma determina generalmente la gratuità sanzionatoria del contratto laddove stabilisce che a seguito della nullità della clausola sugli interessi usurari non sono dovuti interessi di alcun tipo; tuttavia, qualora il patto sugli interessi moratori risulti inefficace, dice la Corte, sarà necessario applicare l'ordinaria disciplina in tema di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1224 c.c. e, dunque, si riterranno dovuti gli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti, in linea con quanto affermato dalla Corte di Giustizia, la quale ha previsto espressamente, con una pronuncia resa nei confronti della Spagna nel 2018, che il giudice una volta resi inefficaci gli interessi moratori può senz'altro applicare gli interessi corrispettivi.

In conclusione, con tale pronuncia la Suprema Corte a Sezioni Unite ha ritenuto necessario estendere l'ambito di applicazione della disciplina antiusura anche agli interessi moratori in ragione di una più efficace tutela del debitore e, al contempo, dopo aver individuato la formula matematica di calcolo del tasso soglia, ha altresì statuito che ove gli interessi corrispettivi pattuiti siano leciti e solo il calcolo degli interessi moratori comporti il superamento della soglia usuraria, solo questi ultimi dovranno essere considerati illeciti e preclusi.

DIRITTO E PRATICA FINANZIARIA

UN NUOVO ALGORITMO
PER LA VERIFICA DELL'USURA

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate sulla questione controversa dell'assoggettamento degli interessi di mora alla verifica antiusura con una articolata Sentenza

di Giovanna Grande

L'acceso **contrasto giurisprudenziale** sull'assoggettabilità degli interessi di mora alla disciplina antiusura, nonché sul parametro di verifica del loro carattere usurario e sulle conseguenze del loro eventuale superamento, ha indotto la prima Sezione della Corte di Cassazione, con l'**ordinanza n. 26946 del 22 ottobre 2019**, a richiedere l'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite.

L'attesa pronuncia (n. 19597 del 18/09/2020) ha qualificato gli interessi di mora "clausola penale", ha confermato la loro inclusione nella verifica antiusura, individuando un nuovo algoritmo, piuttosto discutibile, per il calcolo del tasso soglia, già bocciato dalla dottrina e da consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito, in quanto in contrasto con la normativa in materia.

Il quadro normativo di sintesi

Per completezza espositiva, prima di esaminare la statuizione delle Sezioni Unite, si riportano i principali interventi legislativi in materia.

L'art. 644 del codice penale (così come modificato dall'art. 1 della L.108/1996) nello stabilire che "*per la determinazione del tasso usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito*", **sancisce il principio di omnicomprensività** del tasso soglia e del tasso effettivo globale (TEG).

Le voci da escludere sono tassativamente elencate dalla legge: imposte e tasse.

La norma di interpretazione autentica dell'art. 644 del c.p. - il decreto-legge n. 394/2000, conv. con legge 24/2001, all'art. 1, comma 1° - ha stabilito che si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque

convenuti a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.

Nella relazione governativa che accompagna il decreto si fa esplicito riferimento a ogni tipologia di interesse, "**sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio**".

La Corte Costituzionale, alla quale è stata sottoposta la questione di legittimità, ha precisatoche il riferimento, contenuto nell'art. 1, comma 1°, del decreto-legge n. 394 del 2000, **agli interessi "a qualunque titolo convenuti"** rende plausibile - senza necessità di specifica motivazione - l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe **anche gli interessi moratori.**" (Corte Cost. n. 29/02).

L'art. 2 bis del D.L. 29/11/08, n. 185 convertito in legge 28/1/09 n. 2 non opera alcuna distinzione con riferimento alla natura degli interessi quando, al comma II°, prevede: "**Gli interessi**, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, **sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996.**"

Nonostante, la chiarezza della normativa e la precisazione che il punto di riferimento debba essere l'art. 644 c.p. che, ai fini dell'usura, non distingue tra interessi corrispettivi e interessi di mora, il percorso giurisprudenziale, negli ultimi dieci anni, è stato molto travagliato e contraddittorio. Il dissidio è sorto addirittura, sull'inquadramento sistematico e concettuale

UN NUOVO ALGORITMO PER LA VERIFICA DELL'USURA

dei due tipi di interesse.

L'orientamento ondivago della giurisprudenza ha alimentato la confusione, oltre che sulle questioni essenziali in ordine all'assoggettamento degli interessi di mora alla verifica antiusura, anche sui seguenti aspetti tecnici della vicenda:

-metodologia di verifica dell'usura in ipotesi di previsione degli interessi di mora: inserimento nel TAEG al pari degli interessi corrispettivi, oppure valutazione atomistica; utilizzare quale parametro di misura i tassi soglia semplici ex. art. 2 legge 108/96, oppure i tassi soglia maggiorati dai tassi medi mora rilevati, per meri fini statistici, della Banca di Italia?

-individuazione delle funzioni del TEG e del TEGM;

-rispetto del principio di omogeneità e simmetria tra le due formule?

-momento di valutazione della mora: in sede di effettiva applicazione, oppure al momento della promessa, a prescindere dalla datazione?

-quantificazione del lasso temporale da considerare per il calcolo degli interessi di mora ai fini della verifica prognostica dell'usura pattizia, stante il suo carattere eventuale, non quantificabile con certezza prima del suo verificarsi;

-base di calcolo della mora nei finanziamenti a rimborso rateale: intera rata scaduta, oppure la sola quota capitale?

Quesiti posti alle Sezioni Unite

Al fine di dirimere definitivamente la questione, con l'ordinanza n. 26946 del 22 ottobre 2019, il Supremo Consesso Riunito è stato chiamato a pronunciarsi sui seguenti quesiti:

-se il principio di simmetria consenta o meno di escludere l'assoggettamento degli interessi di mora alla disciplina antiusura, in quanto non costituenti oggetto di rilevazione ai fini della determinazione del tasso effettivo globale medio;

-se, ai fini della verifica in ordine al carattere usurario degli interessi, sia sufficiente la comparazione con il tasso soglia determinato in base alla rilevazione del tasso effettivo globale medio di cui ai commi 1 dell'art. 2 cit., o, se viceversa la mera rilevazione del relativo tasso medio, sia pure a fini dichiaratamente consci-

tivi, imponga di verificarne l'avvenuto superamento nel caso concreto, e con quali modalità debba aver luogo tale riscontro, alla luce della segnalata irregolarità nella rilevazione.

Statuizione

Le Sezioni Unite si sono pronunciate sulla questione controversa con una sentenza articolata in diversi paragrafi, dei quali, di seguito, si riportano quelli afferenti l'aspetto tecnico della vicenda:

1-Assoggettamento degli interessi di mora alla verifica antiusura

Il Giudice di ultima istanza sancisce, preliminarmente, la mancanza di cogenza della pronuncia della Corte Costituzionale 25 febbraio 2002, n. 29, laddove ha ritenuto «plausibile - senza necessità di specifica motivazione - l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, **secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori**», trattandosi di pronuncia sulla mera ammissibilità della questione: ove il giudice delle leggi si limita a reputare non irragionevole una data interpretazione resa possibile dall'enunciato, non a darle il crisma della inconfutabilità.

Nonostante tale premessa, la sentenza sancisce che **la disciplina antiusura intende sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto, sia corrispettivi che moratori**, che sono comunque convenuti e costituiscono un possibile debito per il finanziato.

Dopo aver dichiarato l'assoggettamento alla disciplina antiusura di entrambi gli oneri finanziari, **qualifica l'interesse moratorio**, contemplato espressamente dal legislatore all'art. 1224 cod. civ., quale **risarcimento di un danno** che nelle obbligazioni pecuniarie il creditore subisce a causa dell'inadempimento del debitore, richiamando precedenti pronunce giurisprudenziali che inquadrano il patto sugli interessi moratori nella **clausola penale** ex art. 1382 cod. civ. (Cass. 17 ottobre 2019, n. 26286; Cass. 18 novembre 2010, n. 23273; Cass. 21 giugno 2001, n. 8481; in sede penale, v. Cass. 25 ottobre 2012, n. 5683, depositata il 5 febbraio 2013).

La Suprema Corte analizza anche **l'intensità**

UN NUOVO ALGORITMO PER LA VERIFICA DELL'USURA

del cd. rischio creditorio, sottesa alla determinazione dei due tipi di interessi, evidenziando che gli interessi corrispettivi considerano il presupposto della puntualità dei pagamenti dovuti, quelli di mora incorporano *l'incertus an* e *l'incertus quando* del pagamento - trasformandosi il meccanismo tecnico-giuridico da quello del termine a quello della condizione - onde il creditore dovrà ricomprendervi il costo dell'attivazione degli strumenti di tutela del diritto insoddisfatto.

Infine, conclude che **gli interessi di mora devono soggiacere ai limiti antiusura**.

Tale pronuncia si fonda su di una evidente contraddizione consistente nell'inserimento nella verifica antiusura degli interessi di mora, pur avendoli qualificati "clausola penale". Il filone giurisprudenziale che sostiene la loro esclusione dal T.E.G.M. e dal T.E.G. incentra la motivazione proprio sulla natura risarcitoria degli interessi di mora e sulla diversità di causa rispetto agli interessi corrispettivi, qualificando i primi clausola penale, in quanto predeterminazione anticipata, presuntiva e forfettaria del danno risarcibile a seguito dell'inadempimento di una obbligazione pecuniaria ed i secondi quale remunerazione concordata per il godimento diretto di una somma di denaro, avuto riguardo alla normale produttività della moneta.

Anche se giuridicamente irrilevante, si rammenta che proprio la diversità di causa ha indotto la Banca di Italia nelle istruzioni del 2001 ad escludere gli interessi moratori dalle rilevazioni trimestrali, attribuendo una finalità meramente conoscitiva alla rilevazione del relativo tasso medio.

Pertanto, la qualificazione giuridica degli interessi di mora (clausola penale) è in contrasto con il loro inserimento al pari di quelli corrispettivi nella verifica dell'usura.

2-La mancata indicazione, nell'ambito del T.E.G.M., degli interessi di mora

Secondo le Sezioni Unite, la mancata indicazione, *nell'ambito del T.E.G.M., degli interessi di mora mediamente applicati non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali de quibus, ove essi ne contengano la rilevazione statistica.*

L'esigenza del rispetto del principio di simmetria, ben può essere soddisfatta mediante il ricorso ai criteri oggettivi e statistici, contenuti nella predetta rilevazione ministeriale, ove essa indichi i tassi medi degli interessi moratori praticati dagli operatori professionali.

La misura media dell'incremento, applicata sul mercato quanto agli interessi moratori, viene considerata dalla Banca d'Italia solo a fini statistici, al fine di non comprendere nella media operazioni con andamento anomalo ed evitare un innalzamento delle soglie, in potenziale danno della clientela. Orbene, il tasso rilevato dai d.m. a fini conoscitivi - sia pure dichiaratamente in un lasso temporale a volte diverso dal trimestre, non sempre aggiornato a quello precedente (per i più recenti decreti, all'anno 2015) e rilevato a campione - può costituire l'utile indicazione oggettiva, idonea a determinare la soglia rilevante.

Inoltre, va considerato come il dato, pur rilevato in anni precedenti (sino al d.m. 21 dicembre 2017, si riportava il dato rilevato nel 2001; da tale decreto in poi, viene riportato il dato rilevato nel 2015), è all'evidenza reputato ancora attuale dall'autorità tecnica, dato che appunto esso viene mantenuto, sia pure «a fini conoscitivi», nei decreti ministeriali contenenti la rilevazione periodica del T.E.G.M. La sua significatività non può, quindi, essere disconosciuta nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura.

3-Individuazione del limite per gli interessi moratori.

Le Sezioni Unite sanciscono una formula nuova per calcolare il tasso soglia comprensivo della mora, ovvero:

$(5/4 \text{ T.E.G.M.} + 4) + (5/4 \times \text{Maggiorazione tasso di mora rispetto ai tassi corrispettivi})$

dove

-il primo addendo rappresenta il tasso soglia usurario legale, stabilito secondo il combinato disposto della Legge. n. 108 del 1996, art. 644 cod. pen. e D.M. del periodo considerato;

-il secondo addendo è il "di più" di comparazione, che tiene conto degli interessi moratori.

La formula può essere più sinteticamente e-

UN NUOVO ALGORITMO PER LA VERIFICA DELL'USURA

spresa:

(T.E.G.M. + Maggiorazione tasso di mora rispetto ai tassi corrispettivi) x 1,25 + 4.

Il predetto algoritmo di calcolo del T.E.G.M. **si discosta** dal disposto dell'art. 2 legge 108/96, ai sensi del quale il Ministro del Tesoro..... **rileva trimestralmente** il tasso effettivo globale medio....., riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari..... **nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura.**

Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione.

Il metodo dettato dalle Sezioni Unite, essendo in evidente contrasto col procedimento di determinazione delle soglie di usura previsto dalla legge n. 108/96, si appalesa non idoneo ad essere utilizzato quale strumento di misurazione dell'usurarietà.

In particolare, la sentenza sancisce di sommare al T.E.G.M., risultante dalle rilevazioni trimestrali così come prescritte dalla norma, i valori medi dello spread degli interessi di mora risalenti ad anni precedenti (ad oggi si fa riferimento agli incrementi medi del 2015), quindi, si basa su dati non aggiornati, non omogenei, relativi a un diverso arco temporale e per di più non rilevati per classi omogenee, ma per titolo giuridico.

Tale metodo è stato oggetto di contestazione da parte di consolidato e rigoroso orientamento della giurisprudenza di legittimità che non ritiene di dovere individuare per gli interessi moratori una soglia d'usura diversa dal saggio rilevato ai sensi dell'art. 2 l. n. 108/1996, ottenuto incrementando arbitrariamente di qualche punto percentuale il tasso soglia. Ciò sul presupposto che tale diverso criterio non troverebbe alcun riferimento normativo.

Inoltre, è opportuno puntualizzare che il tasso soglia contempla già gli interessi di mora, poiché è determinato incrementando il tasso medio rilevato dalla Banca d'Italia del 25% + 4 punti, proprio per consentire agli intermediari di coprire ampiamente il rischio del credito,

anche nel caso di mora.

In materia, la Cassazione con sentenza del 30/10/2018 n. 27422 aveva già enunciato il seguente principio di diritto: *“il riscontro dell'usurarietà degli interessi convenzionali moratori va compiuto confrontando puramente e semplicemente il saggio degli interessi pattuito nel contratto col tasso soglia calcolato con riferimento a quel tipo di contratto, **senza alcuna maggiorazione od incremento: è infatti impossibile, in assenza di qualsiasi norma di legge in tal senso, pretendere che l'usurarietà degli interessi moratori vada accertata in base non al saggio rilevato ai sensi dell'articolo 2 l. 108/96, ma in base ad un fantomatico tasso talora definito nella prassi di "mora-soglia", ottenuto incrementando arbitrariamente di qualche punto percentuale il tasso soglia**”.*

Sulla stessa linea la sentenza del 22 aprile 2000, n. 5286 della Suprema Corte ha sancito che *“...la legge n. 108 del 1996 ha individuato un unico criterio ai fini dell'accertamento del carattere usurario degli interessi (la formulazione dell'articolo 1^o, 3^o comma, ha valore assoluto in tal senso)”.*

La legge stabilendo un'unica soglia media delle remunerazioni, a qualsiasi titolo convenute, valuta insieme tutti gli interessi, siano essi corrispettivi e/o moratori.

Ulteriore argomentazione a supporto della tesi che nega le legittimità di una rilevazione autonoma degli interessi di mora da aggiungere al T.E.G.M., è fornita dalla sentenza n. 27442 /2018 della Cassazione: *“Il patto di interessi moratori convenzionali ultralegali non può dirsi una "operazione", e tanto meno un tipo contrattuale. Esso può infatti accedere a qualsiasi tipo di contratto, ed essere previsto per qualsiasi tipo di obbligazione pecuniaria: corrispettivi, provvigioni, rate di mutuo, premi assicurativi, e via dicendo. È dunque più che normale che il decreto ministeriale non rilevi la misura media degli interessi convenzionali di mora, dal momento che la legge ha ritenuto di imporre al ministro del tesoro la rilevazione dei tassi di interessi omogenei per tipo di contratto, e non dei tassi di interessi omogenei per titolo giuridico.... il saggio di mora "medio" non deve essere rilevato non perché agli inte-*

UN NUOVO ALGORITMO PER LA VERIFICA DELL'USURA

ressi moratori non s'applichi la legge antiusura, ma semplicemente perché la legge, fondata sul criterio della rilevazione dei tassi medi per tipo di contratto, è concettualmente incompatibile la rilevazione dei tassi medi "per tipo di titolo giuridico".

E' evidente che la mora non può formare oggetto di autonoma rilevazione poiché **non è una tipologia di operazione** o di contratto, **ma un onere**, e come tale può solo essere inserito indistintamente nelle rilevazioni del T.E.G.M., se ritenuto elemento rilevante dall'ente rilevatore.

Anche la dottrina all'unanimità ha sempre contestato il metodo scelto dalle Sezioni Unite, in quanto, contrario alla normativa: "Non si vede come possa prevedersi una specifica soglia per gli interessi di mora senza porsi in contrasto con il dettato normativo che dispone la soglia per il tasso di interesse, a qualunque titolo convenuto, sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio: come detto, **la diversificazione del tasso soglia, prevista dalla legge per le differenti categorie, è riferita alla natura del credito, non dell'interesse, e alla fisiologia, non alla patologia, del fenomeno...**" (Roberto Marcelli "L'usura della legge e l'usura della Banca d'Italia: nella mora riemerge il simulacro dell'omogeneità. La rilevazione statistica e la verifica dell'art. 644 c.c.: finalità accostate ma non identiche".

4-Validità del cd. principio di simmetria.

Nell'ultimo paragrafo relativo all'aspetto tecnico, le Sezioni Unite confermano il rispetto del cd. principio di simmetria, in continuità con quanto affermato dalla Corte (Cass., sez. un., 20 giugno 2018, n. 16303; nonché Cass. 3 novembre 2016, n. 22270; Cass. 22 giugno 2016, n. 12965), secondo cui deve esservi simmetria tra il tasso effettivo globale medio rilevato trimestralmente a norma dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108 del 1996 ed il tasso effettivo globale della singola operazione. Tutto ciò, atteso sia il contenuto letterale delle disposizioni che disciplinano il T.E.M. ed il T.E.G.M., ovvero l'art. 644, comma 4, c.p. e l'art. 2, comma 1, della legge n. 108 del 1996; sia l'intuitiva esigenza logica legata all'essenza stessa di o-

gni procedimento comparativo, che, in quanto tale, postula un certo grado di omogeneità dei termini di riferimento.

Se i decreti non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.E.G.M. così come rilevato.

La mancata rilevazione della maggiorazione propria degli interessi moratori nei decreti ministeriali, dall'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996 sino al d.m. 25 marzo 2003 comporta che, in ragione della esigenza primaria di tutela del finanziato, sia allora gioco-forza comparare il T.E.G. del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il T.E.G.M. così come in detti decreti rilevato; onde poi sarà il margine, nella legge previsto, di tolleranza a questo superiore, sino alla soglia usuraria, che dovrà offrire uno spazio di operatività all'interesse moratorio lecitamente applicato.

Il principio di simmetria tra T.E.G.M. e T.E.G. non è condivisibile, stante le diverse funzioni a cui gli algoritmi assolvono (di rilevazione statistica il primo, di determinazione del costo del denaro il secondo) Una rilevazione statistica implica una metodologia di selezione e organizzazione dei dati. A questi effetti, Banca di Italia esercita evidentemente discrezionalità tecnica e opera scelte per rappresentare con un numero il normale andamento del mercato del credito nel trimestre (Cass. Pen. 12028/2010 e Cass. Pen. 46669/11).

Il T.E.G.M., essendo un indice statistico, non deve ricomprendere l'universalità dei dati che rappresenta, è sufficiente individuarne alcuni in un campione significativo e il suo incremento (25%+ 4 pp) ha la funzione di assorbire gli oneri esclusi dal campione di riferimento.

Il TEG, invece, essendo il costo del denaro deve comprendere tutti gli oneri di cui all'art. 644 c.c.

E' evidente che per diversità di funzione e, quindi, di contenuto le due formule sono incompatibili con il principio di simmetria dettato nella pronuncia oggetto di analisi.

AMMORTIZZATORI SOCIALI

“Cassa Covid”: la domanda per le ultime nove settimane

di Caterina Caputo

Il “Decreto agosto” n. 104/2020 ha rinnovato la possibilità di concessione della cassa integrazione e degli altri ammortizzatori sociali per i datori di lavoro che, nell’anno 2020, hanno dovuto sospendere o ridurre l’attività lavorativa a seguito di eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

In particolare il Decreto prevede la possibilità di presentare domanda per la concessione di **trattamenti di cassa integrazione per una durata massima di nove settimane, incrementate di ulteriori nove, da fruire nel periodo compreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020.**

I periodi di cassa integrazione **precedentemente richiesti e autorizzati** che siano collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 **sono imputati, ove autorizzati, alle prime nove settimane.**

La richiesta dei trattamenti va inviata per un **periodo pari a nove settimane**; le **ulteriori nove** sono riconosciute **esclusivamente** ai datori di lavoro ai quali **sia stato già interamente autorizzato** il precedente periodo di nove settimane.

La nuova cassa integrazione prevede dunque un meccanismo 9+9, nel senso che per utilizzare tutte le 18 settimane (che devono andare dal 13 luglio al 31 dicembre 2020), bisogna presentare due distinte domande, per le prime nove e per quelle successive.

A tal proposito il documento di prassi INPS sottolinea che: *“mentre il ricorso alle prime nove settimane di trattamenti è consentito indistintamente a tutti i datori di lavoro che riducono o sospendono l’attività lavorativa a causa dell’emergenza epidemiologica, il secondo ulteriore periodo di nove settimane può essere richiesto esclusivamente dai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di*

nove settimane e purché lo stesso sia integralmente decorso”.

MODALITA’ OPERATIVE

La domanda (per queste ultime nove settimane), prevede una causale specifica, denominata “COVID 19 con fatturato”, e una dichiarazione di responsabilità attraverso la quale le aziende autocertificano di trovarsi in una delle seguenti condizioni:

- non avere subito un calo di fatturato: in questo caso, pagano il contributo più alto, pari al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate;
- calo di fatturato inferiore al 20%: pagano un contributo addizionale pari al 9%;
- calo di fatturato pari o superiore al 20%: niente contributo addizionale;
- attività di impresa avviata in data successiva al 1° gennaio 2019: niente contributo addizionale.

Le domande, come detto, si presentano all’INPS avvalendosi dei servizi online accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti” > “Cig e fondi di solidarietà”.

Nell’area autenticata, le modalità cambiano a seconda della tipologia di ammortizzatore sociale che si richiede:

- CIGO (cassa integrazione ordinaria): da “CIG e fondi” alla voce “CIG Ordinaria”, si acquisisce la domanda con le consuete modalità, indicando come causale la nuova “COVID 19 con fatturato”;
- CIGD (cassa integrazione in deroga): da “CIG e fondi” alla voce “CIG in deroga INPS”, nella sezione “invio domande”, indicando la tipologia di domanda “deroga INPS” oppure “deroga plurilocalizzata”, si inserisce la matricola aziendale e nella tipologia di richiesta si sceglie “proroga 9 settimane con fattura-

“Cassa Covid”: la domanda per le ultime nove settimane

to”;

Fondi: da “CIG e fondi” alla voce “Fondi di solidarietà”, nella sezione “invio domande” si sceglie il tipo intervento “005 COVID_19 assegno ordinario”, si inserisce la matricola aziendale e si entra in domanda, nella domanda stessa si deve scegliere dal menu a tendina la causale “COVID_19 con fatturato”.

Riepilogo degli ammortizzatori sociali per l'emergenza Covid-19 nei principali settori

Aziende terziario, turismo, studi professionali, scuole:

-Fino a 5 dipendenti: **Cassa in deroga** ex art 22 DL 18/2020 – Dal 13/07 al 31/12 per massimo 18 settimane (9+9)

-Oltre i 6 dip: **FIS assegno ordinario** ex art 19 DL 18/2020 per riduzione o sospensione -Dal 13/07 al 31/12 per massimo 18 settimane (9+9)*

-Oltre i 50 dip. : **Cassa in deroga** ex 22 DL 18/2020 – Dal 13/07 al 31/12 per massimo 18 settimane (9+9)

Aziende artigiane:

Senza limitazione sul numero di dipendenti: **FSBA** (accordo interconfederale 26/02/2020) – Dal 13/07 al 31/12 per massimo 18 settimane (9+9)

Aziende industriali e edili:

Senza limitazione sul numero di dipendenti: **CIGO** (ex art 19 D.L 18/2020, art. 68 DL 34/2020 e art.1 del DL 104/2020) – Dal 13/07 al 31/12 per massimo 18 settimane (9+9)

Aziende agricole:

Senza limitazione sul numero di dipendenti: **CISOA** ex art 19 comma 3-bis DL 18/2020 e art. 1, comma 8 del DL 104/2020 – Dal 13/07 al 31/12 per una durata massima di 50 giorni.

Per tutti i settori è necessario che i lavoratori risultino assunti alla data del 25.3.2020.

DAL CONSIGLIO NAZIONALE

Sospeso l'obbligo dei 20 crediti formativi

Viene meno per il 2020 l'obbligo per gli iscritti agli albi dei commercialisti di conseguire almeno 20 crediti formativi.

Lo comunica con un'informativa il Consiglio Nazionale della categoria, annunciando di aver assunto in tal senso una delibera, condivisa con il Ministero della Giustizia, nella quale si precisa che “per l'anno 2020 viene meno l'obbligo per gli iscritti di conseguire almeno 20 crediti formativi nell'anno: il mancato conseguimento dei 20 cfp nel corso dell'anno potrà essere recuperato negli anni 2021 e 2022”.

Novità anche per gli over 65.

Il Consiglio nazionale ha infatti deliberato anche che “per l'anno 2020 viene meno l'obbligo, per gli iscritti che abbiano compiuto o compiano i 65 anni di età nel corso del triennio, di conseguire almeno 7 crediti formativi nell'anno”. Anche in questo caso i crediti non conseguiti quest'anno potranno essere recuperati negli anni 2021 e 2022.

La pressione fiscale più alta d'Europa

I dati emettono dallo studio del Consiglio e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti “Analisi della pressione fiscale in Italia, in Europa e nel mondo. Struttura ed evoluzione dei principali indicatori di politica sociale”


L'Italia risulta essere il Paese più “tartassato” d'Europa: al netto del sommerso e dell'economia illegale (215 miliardi di euro, pari al 12% del pil) la pressione fiscale è del 48,2%, maggiore del 5,8% di quella ufficiale (42,4%)

Le famiglie ancora non hanno recuperato lo shock-fiscale 2012-2013.

L'Italia al 128° posto nel mondo per efficienza del sistema tributario.

LETTURE

a cura di Antonio Bevacqua



“Un parassita si è infilato indisturbato nell’organismo contabile della Repubblica italiana. Si chiama Nord ladrone.”.

Non le manda certo a dire (d’altra parte è un suo apprezzato costume) **Roberto Napolitano** nel suo libro “**La grande balla**”, edito da “**La nave di**

Teseo” il cui sottotitolo ne spiega meglio il contenuto: “**Non è vero che il Sud vive alle spalle del Nord, è l’esatto contrario**”.

Roberto Napolitano, spezzino di nascita ma avellinese di sangue, dal 2006 al 2011 è stato direttore del “Messaggero”, successivamente, dal 2011 al 2016 ha diretto il quotidiano economico “Il Sole 24 Ore” ed ora, dal 2019 è a capo del “**Quotidiano del Sud**” e della sua edizione nazionale “L’Altra voce dell’Italia”. Collaboratore di varie testate giornalistiche, tra le quali “*Il Corriere della Sera*”, “*Il Mondo*” e “*Mondo Economico*”, autore di diversi programmi televisivi e radiofonici della Rai è anche autore di diversi saggi e libri tra cui: “*Fatti per vincere*”, “*Se il Sud potesse parlare*”, “*Mezzogiorno, risorsa nascosta*”, “*Padroni d’Italia*”, “*Fardelli d’Italia*”, “*Padroni e Fardelli*”, “*Promemoria italiano*”, “*Apriamo gli occhi. Perché i nostri risparmi sono in pericolo*”.

“**La grande balla**”, uscito qualche mese fa, è un libro che documenta, e dico “documenta”, non ipotizza, le ruberie del Nord a danno del Sud. “*si è deciso di finanziare con la spesa pubblica l’assistenzialismo delle regioni predone del Nord e si sono sottratte decine e decine di miliardi l’anno di investimenti pubblici per infrastrutture di sviluppo nelle regioni meridionali*” -denuncia l’ex Direttore del Sole 24Ore - “*Quanti sono a conoscenza che il gioco delle tre carte in edizione moderna non ha più come capitale Forcella, storico quartiere napoletano, ma Pontida e Varese, città bandiera della Lega e del suo popolo? Che a inventarlo sono stati Calderoli, Tremonti e Bossi con la legge del federalismo fiscale del maggio del 2009? Hanno detto: dobbiamo fissare i livelli essenziali di prestazione e i fabbisogni standard di ogni abitante per sanità, scuola, trasporti perché*

non possono esistere cittadini di serie A e cittadini di serie B, ma nel frattempo usiamo la spesa storica per cui il ricco diventa sempre più ricco e il povero sempre più povero”.

“*Il nuovo gioco delle tre carte è stato inventato a Pontida e rilanciato a Varese*” -scrive Roberto Napolitano-, “*ma è piaciuto tanto ai governatori tosco-emiliani da sempre in mano alla sinistra. Dietro il grande scippo del Nord al Sud c’è la mano forte della governance reale del paese che ha unito le tante anime del centrodestra e il ceto dominante del Partito democratico in nome del più miope degli interessi dei ricchi.*”

I numeri? “*se nasci in Brianza ricevi per gli asili nido pubblici tremila euro pro capite, se nasci a Reggio Calabria diciotto e zero se nasci ad Altamura*”; “*la spesa per infrastrutture di sviluppo nel Mezzogiorno? Lo 0,15 per cento del prodotto interno lordo (PIL), dal dopoguerra a oggi non era mai successo. Praticamente è stata azzerata*”.

Numeri che, come dice l’Autore, “*fanno tremare vene e polsi, e permettono legittimamente di chiedersi se l’Italia esista ancora*”.

“**La grande balla**” è certamente un libro da leggere anche perché oltre a ribaltare con documentata precisione i luoghi comuni sul Sud parassita del Nord ed a fornire innumerevoli esempi di “*patrie dell’assistenzialismo*” localizzate in settentrione, conduce ad una conclusione che è un accorato avvertimento “*se continuiamo così, brancolando nelle nebbie di una sinistra elitaria prona alla finanza delle bolle e a una scadentissima classe di imprenditori del Nord in perenne fame di assistenza e in balia di una corrente sovranista-populista tanto incompetente quanto litigiosa, il rischio di diventare la nuova Grecia diventa reale. Perché continueremo a ignorare il dato di fatto incontestabile che se non si dà la priorità alle infrastrutture di sviluppo nel Mezzogiorno non c’è nessuna possibilità di stimolare investimenti privati e di avere una seria crescita come paese.*”

Roberto Napolitano
La grande balla
La nave di Teseo - 2020
pagg. 318
€ 19,00

LO SCAFFALE ECONOMICO

a cura di Antonio Bevacqua



In tempi di incertezza e di gran confusione, quali sono quelli che stiamo attraversando, sospendere l'accanimento sull'osservazione del presente e rivolgere le proprie letture ai classici può essere, come è sempre stata, un'attività saggia e opportuna.

Nelle nostre materie lo diventa ancor di più se si è tempestati, come sta avvenendo in questi mesi a causa del Covid-19, da norme o ipotesi legislative atte a "salvare" le imprese da giudizi negativi "deformati". Si legge, a proposito, di "congelamento" del principio della prospettiva della continuità aziendale, della "sospensione" degli ammortamenti, del "rinvio" della disciplina fallimentare.

Ricorrere ai classici diventa, perciò, una soluzione per astrarsi da questioni che fanno molto di "polvere sotto il tappeto", atteggiamento di chi non sapendo se nascondere o affrontare le difficoltà, ne rinvia le decisioni.

Tra i miei autori "classici" preferiti è **Lucio Potito**, napoletano, Professore emerito dell'Università "Federico II" di Napoli, dove ha insegnato Ragioneria Generale e Applicata, Ragioneria Pubblica, Budget e Programmazione e controllo, Analisi dei Costi, Analisi di Bilancio, e per molti anni è stato titolare degli insegnamenti di Economia Aziendale e di Tecnica Professionale e, presso la Luiss «Guido Carli», di Operazioni di finanza straordinaria.

L'Editore **Giappichelli** ha da pochissimo pubblicati due volumi, la cui lettura e studio consiglio, uno scritto da Potito "**Le operazioni straordinarie nell'economia delle imprese**" e l'altro, curato dallo stesso Prof. Potito "**Economia aziendale**".

"Il testo di Economia Aziendale, giunto nel 2020 alla quarta edizione, propone una siste-

mazione dei fondamenti scientifici della disciplina dell'economia aziendale, dando adeguata enfasi agli strumenti che la dottrina, nel corso della propria evoluzione, ha messo a disposizione dei soggetti che si occupano o che comunque si interessano dei vari fenomeni, dei vari aspetti e delle varie problematiche che caratterizzano la vita reale delle aziende." Nei primi due capitoli, che sono quelli scritti da Lucio Potito, si profilano i tratti più generali del fenomeno aziendale. "Nel primo, se ne ricordano il concetto, i caratteri, le classi e la missione; proseguendo con una nuova esposizione delle relazioni aziende-ambiente e dei relativi rischi. Dopo di che, ricordato l'argomento della crisi e del dissolvimento delle imprese, si conclude con un'esposizione sintetica dell'origine e dell'evoluzione della dottrina. Nel secondo, si dice dei soggetti (giuridico ed economico) e dei modelli aziendali, nonché degli aggregati di aziende (accordi, alleanze e gruppi) con una nuova breve parte dedicata all'affitto di azienda."

Le operazioni straordinarie sono trattate dal Prof. Potito, nell'altro volume, "inquadrandole all'interno delle scelte strategiche che ogni impresa ben governata compie nel perseguire la finalità di fondo cui è ispirata la sua azione: la crescita del proprio valore. Esse sono difatti strumenti che si utilizzano nel disegnare e attuare strategie. Segnano momenti di grande importanza (spesso complessi) nella vita delle imprese, perché conducono alla nascita, alla modificazione, alla concentrazione, alla riduzione, al trasferimento, al dissolvimento di sistemi aziendali; ne ridisegnano i confini, ne ridefiniscono linee strategiche obiettivi indirizzi processi e logiche organizzative, ne modificano i modi di competere e le caratteristiche del rischio. Appaiono dunque eventi di speciale rilevanza, anzitutto sul piano economico aziendale. Ma non solo, giacché il loro attuarsi s'inserisce sempre in un contesto di formalità giuridicamente disciplinate, la cui finalità è quella di fornire tutela ai numerosi interessi coinvolti; pertanto, non si può prescindere, nel trattarne, dalle norme di legge, civilistiche e fiscali, che nei vari casi ne apprestano le regole."

Buone letture.

Lungo lo Ionio: appunti di un'escursione nel Sud d'Italia

George Robert Gissing

di Ferdinando Grande

Ferdinando Grande è nato a Catanzaro ma vive a Belfast dove lavora nel supporto tecnico per le reti della Cisco Systems.

Laureato in Lettere Classiche, è titolare di un Master in Didattica dell'Italiano per parlanti non nativi ed un Master of Science in eLearning Technologies dell'Università dello Hertfordshire (Inghilterra).

Specializzato in glottologia è un attento studioso del dialetto calabrese.

Ha insegnato presso il Centro Italiano di Cultura di Mosca, all'Università Linguistica Statale V. Brusov di Yerevan (Armenia) e presso gli Higher Colleges of Technology di Abu Dhabi, oltre ad aver ricoperto il ruolo di responsabile per la didattica presso il Consolato d'Italia a Gyumri (Armenia).

Per noi sta curando la pubblicazione, a puntate, della traduzione del racconto di viaggio sulla costa ionica dello scrittore inglese George Gissing.

INTRODUZIONE: Gissing continua a ragionare sull'ubicazione dell'antica Scolacium (Scylaceum, come preferisce chiamarla lui in accordo con Cassiodoro) e, a malincuore, deve dissentire dal suo archeologo preferito, Lenormant. La chiusura del conto con l'oste di Squillace è l'ultimo degli episodi spiacevoli, che dovrà ricordare, di questa breve e sfortunata visita nella presunta città natale del suo amato Cassiodoro. Si reca finalmente alla stazione, nell'odierna Squillace Lido, a prendere il treno per Reggio Calabria, guardando tristemente allontanarsi la carrozza per Catanzaro, il luogo dove avrebbe preferito rifugiarsi ancora, se ne avesse avuto il tempo.

Capitolo XV (Parte seconda)

Miseria

La Scylaceum del VI secolo, descritta da Cassiodoro, è un quadro che risplende di ammirazione e tenerezza. Giaceva, dice, sul fianco di una collina, anzi, era sospesa lì "come un grappolo d'uva", in una luce e un calore così magnifici che, a suo avviso, meritava di essere chiamata la regione natale del sole(1). La fertilità della campagna intorno era senza pari: in nessun luogo la terra aveva mai offerto ai mortali una vita più lussuosa. Citando questa descrizione, Lenormant sosteneva che, con il dovuto riguardo ai cambiamenti intercorsi col

tempo, si adattava perfettamente al sito di Squillace. Eppure, Cassiodoro dice che la collina, da cui ci si avvicinava al paese, non era abbastanza alta da far stancare un viaggiatore, considerazione che fa pensare alla successiva teoria che Scylaceum sorgesse molto vicino alla Marina di Catanzaro, in un punto chiamato Roccella(2), dove non solo la natura del terreno poteva essere adatta, ma esistono anche notevoli tracce di antiche costruzioni, come non sono rintracciabili lì, in cima alla montagna. Lenormant pensava che Roccella fosse solo il porto marittimo della città dell'entroterra. Vorrei che avesse ragione. Nessun archeologo, di cui ho studiato il lavoro, mi ha mai colpito con un fascino così personale, con un tale senso di simpatia intellettuale, come Francois Lenormant - morto, ahimè, prima che potesse completare il suo splendido libro. Ma c'è da temere che, in questo caso, lui abbia dato un giudizio troppo frettoloso.

Non ci sono dubbi, fortunatamente, sulla posizione del convento fondato da Cassiodoro: era all'ombra del Mons Moscius e abbastanza vicino al mare. Avevo segnato il punto durante il mio viaggio su per la valle, e ora lo vedevo di nuovo da quell'altezza lontana, ma non potevo accontentarmi di vedute a distanza. Tempo e ambiente, non dei migliori, rendevano impossibile restare a Squillace, così decisi di andare subito alla stazione ferroviaria, per vedere quanto tempo mi restava prima dell'arrivo del treno per Reggio e se, in quell'intervallo di tempo, fosse stato possibile visitare il luogo che mi attraeva.

È sempre stato mio desiderio rimanere in pace con tutti gli uomini, e in Italia raramente mi è capitato di separarmi da conoscenti casuali - anche locandieri e cocchieri - in rapporti non amichevoli, ma il padrone dell'Albergo Nazionale mi rese difficile mantenere il buon umore. Non solo mi fece pagare il triplo di quella che sarebbe stata una somma ragionevole per il pasto, che non ero neanche riuscito a mangiare, ma il suo conto per la colazione del mio autista conteneva voci così incredibili, che dovetti interrogare il ragazzo su

Lungo lo Ionio: appunti di un'escursione nel Sud d'Italia

cosa avesse realmente consumato. Si rivelò un caso molto spiacevole di estorsione e il tono di cupa minaccia, con cui vennero affrontate le mie argomentazioni, non aiutò a smussare le cose. Dopo un po' l'uomo trovò una divertente sorta di compromesso. Perché, chiese, non pagare il conto così com'era e poi, nel licenziare la mia carrozza - sapeva che non sarei tornato a Catanzaro - non detrarre quanto volevo dal pagamento del conducente? Un bel gesto di furfanteria, questo, che certamente lui non avrebbe suggerito, visto che il conducente era un semplice ragazzo, impotente lui stesso e obbligato a rendere conto al suo padrone. Dovetti accontentarmi di liquidare risolutamente metà della somma addebitata per il vino del ragazzo (per quel prezzo avrebbe dovuto berne quattro litri), e di inviare la ricevuta a Don Pasquale a Catanzaro, perché ne fosse al corrente, se un futuro viaggiatore gli avesse chiesto suggerimenti sulla sistemazione da prendere a Squillace. Probabilmente nessuno lo avrebbe fatto ancora per molto tempo, ma non ho dubbi che don Pasquale si sia fatto una risatina di divertita indignazione per quel pezzo

di carta interessante e molto sporco. Percorremmo velocemente la strada tortuosa e, da sotto, ammirai di nuovo la pittoresca Squillace. Entrambe le mie guide, a proposito, le massime autorità inglesi e tedesche in materia, affermavano che Squillace era invisibile dalla stazione ferroviaria in riva al mare. Quale dei due aveva copiato queste informazioni dall'altra? È un dato di fatto: la vista della montagna e della città dal binario della stazione era ammirevole, anche se, ovviamente, a così grande distanza, c'era solo una macchia biancastra a rappresentare le baracche e le rovine sulla loro altezza regale.

Scoprii di avere a disposizione un buon paio d'ore, e che fino ai piedi del Mons Moscius (oggi Coscia di Staletti) era solo una breve passeggiata. Pioveva tristemente, ma ormai avevo smesso di pensare al tempo. Dopo aver guardato per un momento la carrozza, mentre procedeva sulla lunga strada di ritorno verso Catanzaro (mi dispiaceva non tornare con essa), seguii il consiglio del capostazione e mi misi a camminare lungo la linea dei binari, verso il nero e corrugato lato della montagna.

NOTE:

(1) Continua la citazione da *Variarum Libri XII*, 15, [1] di Cassiodoro.

(2) Roccelletta di Borgia, dove ormai le tracce dell'antica Scolacium sono venute alla luce, mostrando come l'odierna Squillace sia nata come rifugio contro le invasioni medievali via mare.

CATANZARO D'ALTRI TEMPI

di Rino Rubino



Nella prima immagine si nota l'orologio esterno (ve ne era un altro all'interno) presente sulla facciata del famoso San Carlino, entrambi commissionati nel lontano 1820 dall'amministrazione catanzarese al maestro orologiaio Salvatore Polizzi. Per molti anni, il vecchio orologio, perfettamente funzionante, fu custodito in uno dei magazzini del vecchio Cinema Teatro Politeama. Oggi del prezioso cimelio non si hanno più notizie.

Nella seconda immagine, la facciata del Teatro Masciari, costruito per volere della famiglia Masciari, vide la sua inaugurazione nel lontano 1923, quando era ancora esistente il vecchio Teatro Comunale. Raggiunse il suo massimo splendore negli anni quaranta, quando si esibirono le migliori compagnie teatrali dell'epoca. La sala era capace di ospitare 420 posti. Di sicuro, quel bellissimo Teatro dalle decorazioni in magnifiche forme floreali, rappresentò il fiore all'occhiello della nostra cara Città.

Oggi purtroppo, non è più aperto alle scene, ma si spera che possa un giorno ritornare ai fasti di un tempo.